Agea

Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

CIRCOLARE n° 3 del 1 MAR. 2006

PROT. N. 20085/UM 1 MAR. 2006

Sviluppo Rurale - Campagna 2006

Istruzioni applicative per la gestione delle domande di aiuto

Misura E – Indennità compensativa
Misura F – Misure Agroambientali

Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Agli Assessorati Regionali Agricoltura

Agli Assessorati Prov. Autonome Trento e Bolzano

Agea

Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

SOMMARIO

1. QUADRO NORMATIVO 3
2. PREMESSA 5
3. FASCICOLO AZIENDALE 5
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 5
   4.1. Gestione degli interventi e dei raggruppamenti colturali 6
   4.2. Disponibilità della modulistica 6
   4.3. Gestione date di apertura e chiusura Bandi di presentazione domande di aiuto 7
   4.4. Compilazione on-line tramite portale del SIAN 7
   4.5. Acquisizione on-line tramite portale del SIAN 8
5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E SIGC 10
   5.1. Presa in carico delle domande di aiuto 11
   5.2. Gestione ricevibilità domande di aiuto 11
   5.3. Supporto all'esecuzione dei controlli amministrativi 11
   5.4. Esecuzione controlli amministrativi e controlli integrati SIGC 12
6. CAMPIONE 13
   6.1. Gestione parametri estrazione campione 13
   6.2. Procedura per l'estrazione del campione 13
   6.3. Estrazione del campione 14
   6.4. Consultazione degli esiti della procedura di estrazione del campione 14
   6.5. Rientro degli esiti dei controlli oggettivi 14
7. ISTRUTTORIA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO 16
   7.1. Supporto all'istruttoria delle domande 16
8. PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO 17
9. AMMINISTRAZIONI CON PROPRI SISTEMI INFORMATIVI 18
   9.1. Disponibilità dei dati dichiarativi 18
   9.2. Estrazione del Campione 18
   9.3. Disponibilità dei dati relativi al campione 18
   9.4. Controlli amministrativi e del SIGC 19
   9.5. Istruttoria ed autorizzazione al pagamento 19
   9.6. Pagamento delle domande di aiuto 20

Agea

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura

1 · QUADRO NORMATIVO

La normativa di riferimento comprende regolamenti comunitari, norme nazionali e regionali che definiscono i criteri e le regole per la gestione degli aiuti articolati in diverse misure previste sul sostegno allo sviluppo rurale.

Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17/5/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti;

Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione del 9/12/1999 recante norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio del 17/5/1999 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune;

Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, che abroga il Regolamento CE 445/2002, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Regolamento (CE) n. 1360/2005 della Commissione del 18 agosto 2005 che modifica il Regolamento (CE) n. 817/2004.

Regolamento (CE) N. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al Regolamento (CE) n. 1782 /2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

Reg. CE 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' d'applicazione del Regolamento CEE n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia;

D.P.R. n. 503/99 del 01 dicembre 1999 recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

Manuale AGEA delle procedure e dei controlli sul Settore Sviluppo Rurale approvato dal Comitato di Sorveglianza.

I Piani di Sviluppo Rurale (PSR) elaborati dalle singole Regioni e Province Autonome, trasmessi nel corso dell'anno 2000, per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole, alla Commissione Europea, la quale, previo parere favorevole da parte del Comitato STAR, ne ha disposto la approvazione, mediante apposite decisioni.

Doc. VI/10535/99 – IT Rev. 7 dei Servizi della Commissione del 23 Luglio 2002 riguardante gli Orientamenti per l'attuazione dei sistemi di gestione, controllo e sanzioni concernenti le misure di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio

Doc. AGRI-17933/2000-IT rev 2 dei Servizi della Commissione del 24/6/2003 riguardante la classificazione dei controlli essenziali e controlli complementari anche per lo Sviluppo Rurale.

La disciplina sopra elencata costituisce il riferimento per il periodo della programmazione degli anni 2000-2006.

2. PREMESSA

L'Organismo pagatore AGEA è responsabile del pagamento dei premi sui Piani di Sviluppo Rurale per le Regioni e Provincie autonome che non hanno costituito l'Organismo Pagatore Regionale.
La funzione di autorizzazione al pagamento, ai sensi della linea direttrice n. 9 del Reg. CE 1663/95, è delegata dall'Organismo pagatore AGEA alle Regioni e Provincie autonome sulla base di apposite convenzioni e viene esercitata in base al Manuale delle procedure e dei Controlli di AGEA, che costituisce lo strumento guida per una corretta gestione dei Piani di Sviluppo Rurale Regionali.
La presente circolare descrive le attività, la relativa tempistica e le modalità di esecuzione da parte dei soggetti istituzionalmente coinvolti, per garantire il corretto svolgimento della campagna e consentire la liquidazione delle misure entro i termini fissati dalla normativa comunitaria.

3. FASCICOLO AZIENDALE

Le componenti anagrafica e territoriale, presenti nel fascicolo elettronico delle aziende, gestito tramite le applicazioni del SIAN, costituiscono la base di partenza per la compilazione delle domande di aiuto.
A tal fine, I fascicoli elettronici ad oggi presenti sulla banca dati del SIAN saranno integrati con i dati delle domande di aiuto dello Sviluppo Rurale presentate per la campagna 2005.
Prima di procedere alla compilazione della domanda di aiuto, il fascicolo dovrà essere completato e validato, dai CAA per i produttori che hanno dato o che intendono dare mandato al CAA stesso o dalla Regione per i produttori che non hanno dato o non intendono dare mandato al CAA, in modo da garantire che i dati contenuti nelle domande di aiuto siano coerenti con quanto contenuto nei fascicolo stesso che è conservato dal CAA per i produttori che hanno dato mandato o dalla Regione per gli altri soggetti.
I dati del fascicolo elettronico saranno dati in consultazione alle Regioni/provincie autonome.
Per le regole di costituzione, aggiornamento e mantenimento del fascicolo aziendale si rimanda al Manuale del Fascicolo aziendale, versione del 20/4/2005 ed alle eventuali sue modificazioni, emesso dal Coordinamento AGEA.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto devono essere presentate alle Regioni e Provincie autonome territorialmente competenti, secondo i termini di presentazione definiti e resi pubblici dalle stesse.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta dai singoli bandi regionali, dovrà pervenire all'Amministrazione regionale competente nei termini e nelle modalità fissati dalle stesse Regioni e Provincie autonome.

L'Amministrazione regionale delegata è competente ad emanare i provvedimenti di irricevibilità ed irregolarità.

Produttori che hanno conferito mandato al CAA
I produttori che hanno conferito un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) dovranno avvalersi del CAA per la compilazione e la presentazione della domanda di aiuto. Il CAA utilizza le funzionalità on-line messe a disposizione sul portale del SIAN.

Produttori che NON hanno conferito mandato al CAA

AGEA ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso pubblico per la stampa di un modello di domanda in bianco, corredato di numero identificativo (bar-code) utilizzabile dai produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA.
Il produttore non associato potrà scaricare il modello dal portale del SIAN e compilarlo a mano, presentando la domanda compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta dai singoli bandi, alla Regione/Provincia autonoma di competenza.

I produttori che non hanno conferito mandato al CAA, dovranno predisporre tutta la documentazione prevista per la costituzione del fascicolo aziendale e consegnarla, unitamente alla domanda di aiuto, all'Amministrazione territorialmente competente per l'istruttoria. Per le regole di costituzione, aggiornamento e mantenimento del fascicolo aziendale si rimanda al Manuale del Fascicolo aziendale, versione del 20/4/2005, emesso dal Coordinamento AGEA.

4.1. Gestione degli interventi e dei raggruppamenti colturali

Ente responsabile: AGEA
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Utenti : Tutti i soggetti che presentano domanda
Disponibilità: 24 febbraio 2006

AGEA mette a disposizione, tramite l'applicazione on-line disponibile sul portale del SIAN, all'indirizzo www.sian.it, la funzionalità che permette la gestione degli interventi per la Misura F e dei raggruppamenti colturali per la misura E, validi per la campagna 2006.
Tale attività è propedeutica alla compilazione delle domande di aiuto per la campagna 2006.
Nel caso delle Misure Agroambientali, al fine di evitare problemi legati al supero tra particelle dichiarate più volte, da parte dello stesso soggetto, perché associate ad interventi diversi, si consiglia la predisposizione e l'utilizzo di appositi interventi combinati.

4.2. Disponibilità della modulistica

Ente responsabile: AGEA
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006

AGEA mette a disposizione la modulistica di settore. In particolare nell'area pubblica del portale del SIAN, raggiungibile su internet all'indirizzo www.sian.it, la funzionalità che permette la stampa dei modelli di domanda di aiuto e relativi allegati.
Sulla home page del portale è presente l'area modulistica con le funzionalità di:

- scarico moduli
- scarico allegati sviluppo rurale

4.3. Gestione date di apertura e chiusura Bandi di presentazione domande di aiuto

Ente responsabile: AGEA
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006

AGEA mette a disposizione per il tramite del portale del SIAN la funzione per la gestione delle date di apertura e chiusura dei bandi di presentazione delle domande di aiuto, in modo da rendere flessibile ed autonoma la fase di raccolta delle domande di aiuto da parte delle Regioni/provincie autonome.
Tale attività è propedeutica alla compilazione delle domande di aiuto per la campagna 2006.
Nella fase di compilazione o di acquisizione, per ciascuna domanda dovrà essere indicato il riferimento al relativo bando regionale.

4.4. Compilazione on-line tramite portale del SIAN

Ente responsabile: AGEA
Ente delegato utilizzatore: CAA, Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006

Tale funzionalità, raggiungibile su internet all'indirizzo www.sian.it, è riservata ai CAA ed agli utenti autorizzati dalla Regione e/o Provincia autonoma. Permette **l'inserimento immediato** sul SIAN della domanda di aiuto rendendo di fatto la domanda disponibile immediatamente alla Regione/Provincia autonoma per le successive attività.

In particolare l'applicazione software consente di controllare **on-line** i dati dichiarati dai produttori nelle domande di aiuto grazie all'utilizzo di informazioni di supporto al controllo, quali:

- informazioni storiche, relative ai dati anagrafici e strutturali riferiti alla campagna precedente in riferimento anche ai risultati dell'istruttoria regionale;
- Informazioni presenti all'interno del fascicolo aziendale elettronico (componenti anagrafica e territoriale) se già disponibile;
- la consultazione diretta dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria
- Informazioni relative al Catasto Terreni, amministrativo censuario e geometrico;
- Informazioni relative al Sistema Informativo Geografico;
- Informazioni relative alle superfici riscontrate non eleggibili;
- Informazioni relative ai codici bancari (ABI e CAB);
- codici di avviamento Postali (CAP) .

Al momento della compilazione della domanda, vengono svolti **on-line controlli formali e di congruenza con gli archivi del SIAN** ed è consentito di rettificare, contestualmente alla compilazione, le anomalie riscontrate al fine di ridurre il numero di anomalie che dovranno essere gestite, nel corso dell'istruttoria, dalle Regioni e Provincie autonome.

Terminata la fase di controllo dei dati da parte dell'utente e' possibile richiedere la stampa definitiva (chiusura) ed effettuare il rilascio delle domande compilate.
Dopo il rilascio non è consentito effettuare ulteriori modifiche alle dichiarazioni.

In relazione alle attività di rilascio delle domande, è possibile stampare le ricevute di avvenuto rilascio con la data di avvenuto rilascio, ovvero un elenco delle domande rilasciate in un determinato periodo.
I dati delle domande di aiuto compilate tramite l'applicazione on-line **sono immediatamente disponibili** alle Regioni e Provincie autonome per le successive fasi di lavorazione.

Per le aziende che hanno conferito il mandato di rappresentanza al CAA la domanda verrà compilata sulla base dell'anagrafica e del piano colturale presenti sul fascicolo aziendale elettronico ovvero sui dati storici riferiti alla campagna precedente. Nella fase di inserimento della domanda, l'anagrafica e il piano colturale saranno integrati con i dati specifici di misura prelevati dalla domanda dell'anno precedente, se esistente.
Il fascicolo deve essere aggiornato e validato **prima** della compilazione della domanda.
Durante la fase di compilazione non sarà possibile infatti apportare modifiche al piano colturale se non sulle superfici utilizzate, che potranno essere modificate solo in diminuzione.

4.5. Acquisizione on-line tramite portale del SIAN

Ente responsabile: AGEA
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006

Tale funzionalità, raggiungibile su internet all'indirizzo www.sian.it, è riservata agli utenti (Enti locali, comunità montane etc.) autorizzati dalle Regioni e Provincie autonome. Permette **l'inserimento immediato** sul SIAN delle domande di aiuto *compilate a mano e* presentate direttamente dai produttori alle amministrazioni territorialmente competenti. La domanda acquisita tramite questa funzionalità è disponibile immediatamente alla Regione/Provincia Autonoma per le successive attività.
In particolare l'applicazione software consente di controllare **on-line** i dati dichiarati dai produttori nelle domande di aiuto grazie all'utilizzo di informazioni di supporto al controllo, quali:

- informazioni storiche, relative ai dati anagrafici e strutturali riferiti alla campagna precedente in riferimento anche ai risultati dell'istruttoria regionale;
- Informazioni presenti all'interno del fascicolo aziendale elettronico (componente anagrafica e territoriale)
- la consultazione diretta dei dati anagrafici presso l'Anagrafe tributaria;
- informazioni relative al Catasto Terreni, amministrativo censuario e geometrico;
- informazioni relative al Sistema Informativo Geografico;
- informazioni relative alle superfici riscontrate non eleggibili;
- Informazioni relative ai codici bancari (ABI e CAB);
- codici di avviamento Postali (CAP).

Al momento dell'acquisizione della domanda, vengono svolti **on-line controlli formali e di congruenza con gli archivi del SIAN** ed è consentito rettificare, contestualmente, le anomalie riscontrate al fine di ridurne il numero per le successive fasi di lavorazione

Terminata la fase di controllo dei dati da parte dell'utente e' possibile richiedere *il rilascio della domanda* (chiusura *e rilascio definitivo a sistema*). Le domande di aiuto *acquisite* tramite tale strumento **sono immediatamente disponibili** alle Regioni e Provincie autonome per le successive fasi di lavorazione.

5. CONTROLLI AMMINISTRATIVI E SIGC

Ricevibilità delle domande

La Regione o Provincia autonoma sottopone al controllo amministrativo tutte le domande di aiuto ricevute e protocollate per verificarne la ricevibilità e la ammissibilità alla partecipazione al regime di aiuti.

I controlli formali riguardano in particolare la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale e delle disposizioni nazionali e regionali in termini di ricevibilità e completezza della domanda ed in particolare la verifica:

- della data di ricezione della domanda;
- della presenza della firma del richiedente;
- della presenza della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o altra forma prevista dalla legge;
- della corretta indicazione dei dati anagrafici del richiedente e del rappresentante legale (se presente)
- della presenza della documentazione essenziale prescritta dal bando regionale

Verifiche sulle domande ricevibili

Le domande ritenute ricevibili sono assoggettate, ai fini dell'ammissibilità, alle seguenti verifiche:

a) verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata relative alle parcelle agricole, onde evitare che lo stesso aiuto venga concesso più di una volta per la stessa campagna o sia indebitamente cumulato ad aiuti erogati nel quadro di regimi comunitari che comportano dichiarazioni di superfici, e siano compatibili con l'applicazione dell'art. 16 del Reg. CE 795/2004;

b) verifiche incrociate per mezzo della banca dati informatizzata, intese ad accertare l'ammissibilità all'aiuto.

- dell'ubicazione, dell'esistenza e dell'estensione dell'appezzamento in esame, tramite verifiche incrociate con il catasto terreni nazionale;
- della corretta indicazione della coltura per ciascuna particella dichiarata;
- della corretta indicazione del titolo di conduzione
- del rispetto degli impegni e degli obblighi sottoscritti dal richiedente;
- controlli incrociati con le superfici dichiarate in altri regimi, così come previsto nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

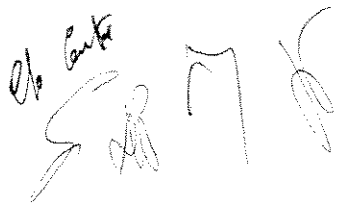

Di seguito si riportano le attività e gli strumenti messi a disposizione da AGEA per l'esecuzione dei controlli amministrativi e dei controlli previsti nell'ambito del SIGC sulle domande di aiuto.

5.1. Presa in carico delle domande di aiuto

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006

AGEA mette a disposizione, sul portale del SIAN, la funzione che permette agli enti regionali di effettuare la presa in carico delle domande di aiuto presentate. In questa fase vengono inseriti sul Sistema Informativo del SIAN il numero di protocollo e la data di ricezione della domanda, già attribuiti in maniera autonoma dalla Regione/Provincia autonoma secondo la normativa sul protocollo o quanto disposto sui bandi per la fase di presentazione delle domande.

5.2. Gestione ricevibilità domande di aiuto

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006

AGEA mette a disposizione per il tramite del portale del SIAN, la funzione che permette di indicare la ricevibilità o la non ricevibilità delle domande di aiuto prese in carico.

5.3. Supporto all'esecuzione dei controlli amministrativi

Ente responsabile: AGEA
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006 per la fase di compilazione e acquisizione delle domande di aiuto
Disponibilità: 30 aprile 2006 per la fase di istruttoria delle domande di aiuto

E' l'insieme di controlli formali e di merito che vengono attivati in fase di compilazione e caricamento delle domande, in fase di istruttoria delle domande, in fase di pagamento delle domande, anche attraverso le verifiche previste dal SIGC.

I controlli amministrativi, sul 100% delle domande, che vengono attivati sono di quattro principali categorie:

- Controlli anagrafici, ivi compresa la validazione anagrafica;
- Controlli di carattere catastale, basati su specifici archivi di riferimento, quali il catasto dei terreni del ministero dell'economia e l'archivio delle cosiddette superfici non eleggibili;
- Controlli incrociati con altri regimi di aiuto, al fine di verificare la compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;
- Controlli specifici per la misura.

Nell'**Allegato I** si riportano l'insieme dei controlli effettuati, delle anomalie generate e dell'eventuale

modalità di risoluzione, con riferimento al SIGC.

In fase di compilazione delle domande in modalità on-line, tramite il portale del SIAN, i controlli vengono attivati automaticamente ed hanno lo scopo di azzerare, o almeno di ridurre, il numero di anomalie che dovranno essere risolte in istruttoria per poter portare la domanda alla liquidazione. Su ogni informazione che si sta acquisendo viene quindi eseguito l'appropriato controllo, e comunque tutti i controlli previsti vengono eseguiti nel momento in cui l'utente attiva il salvataggio delle informazioni. Inoltre l'utente ha la possibilità di attivarli ogni volta lo ritenga opportuno. L'esito di ogni controllo viene visualizzato all'utente che avrà la possibilità di correggere eventuali errori commessi.

5.4. Esecuzione controlli amministrativi e controlli integrati SIGC

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 28 febbraio 2006 per la fase di compilazione e acquisizione delle domande di aiuto
Disponibilità: 30 aprile 2006 per la fase di istruttoria delle domande di aiuto

E' l'attività che permette di individuare le eventuali anomalie sulle domande di aiuto presenti nella base informativa del SIAN. L'esecuzione dei controlli, oltre che attiva già nelle fasi di compilazione e acquisizione on-line, viene attivata in modalità batch prima della fase di estrazione del campione ed è altresì attivata automaticamente quando la domanda viene aperta per l'istruttoria e posta in fine istruttoria e tiene conto delle verifiche effettuate dall'AGEA nell'ambito del SIGC.
Le Regioni e Provincie Autonome garantiscono la partecipazione al procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. CAMPIONE

La Regione o Provincia autonoma individua il campione di richiedenti e/o beneficiari da sottoporre a controllo. L'estrazione viene realizzata sulle domande ritenute ricevibili per il regime di aiuti e riguarda il campione minimo del 5%. **La Regione o Provincia autonoma deve garantire la percentuale minima di controllo sull'universo di domande ammissibili.**
Ciascuna Regione o Provincia autonoma, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative.
La selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco deve essere effettuata sulla base di un'analisi di rischio e sulla base di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto, così come definito **nell'Allegato II** alla presente circolare.

Di seguito si riportano le attività e gli strumenti messi a disposizione da AGEA per l'esecuzione dell'estrazione del campione sulle domande di aiuto.

6.1. Gestione parametri estrazione campione

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 31 marzo 2006

Funzione che permette di impostare i parametri necessari alla procedura di estrazione del campione di aziende da sottoporre a controllo oggettivo (percentuali di estrazione del campione, priorità sulle azioni o sui raggruppamenti colturali, etc.).

In applicazione alla normativa vigente la percentuale minima del campione è pari al 5% su base regionale. Al funzionario regionale responsabile dell'applicazione vengono lasciati i seguenti gradi di libertà:

- Possibilità di aumentare la percentuale totale delle domande da controllare per le domande di conferma e/o le domande iniziali, nell'ambito di ciascuna sottoazione/sottomisura (minimo obbligatorio 5%)
- Cambiamento delle percentuali tra le diverse classi per ogni sottoazione/sottomisura
- Possibilità di assegnare un ordine di classificazione per sottoazione/sottomisura delle domande.

Il responsabile regionale evidenzia l'applicazione dei parametri di estrazione del campione con apposito documento scritto.
La valorizzazione dei parametri, deve essere effettuata dal responsabile regionale abilitato prima di rendere disponibile la procedura. L'attività di analisi del rischio per determinare le percentuali di estrazione del campione deve essere documentata tramite un verbale di riunione dei responsabili del controllo. Copia conforme del verbale/documento scritto, custodito presso la Regione/Provincia autonoma, deve essere sempre trasmesso all'Agea.

6.2. Procedura per l'estrazione del campione

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 31 marzo 2006

Si tratta di una funzione asincrona che permette di schedulare la procedura per l'estrazione del campione delle domande di aiuto da sottoporre a controllo oggettivo.
La procedura di estrazione del campione, potrà essere svolta soltanto a livello di Ente sub-regionale o di Regione.

Oltre all'estrazione del campione basato sull'analisi del rischio, conforme ai criteri emanati da AGEA, l' applicazione software consente di:

- integrare le aziende da sottoporre a controllo oggettivo attraverso la selezione puntuale di aziende ritenute "a rischio" da parte delle Regioni e Provincie autonome;
- tracciare nel sistema le diverse modalità di campionatura (Campione casuale basato sull'analisi del rischio, Aziende negative al controllo nell'ambito della PAC o campione aggiuntivo regionale).

6.3. Estrazione del campione

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 31 marzo 2006

E' l'attività che procede ad individuare, sulla base delle percentuali di estrazione del campione, fissate a livello regionale tramite l'impostazione dei parametri, l'insieme delle domande da sottoporre a controllo oggettivo.
L'AGEA potrà segnalare alle Regioni e Provincie autonome, a seguito di incroci effettuati nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, la necessità di effettuare dei controlli in loco aggiuntivi rispetto a quelli determinati tramite la procedura precedentemente descritta. L'utente regionale abilitato, quindi, ha a disposizione una apposita funzionalità, accedendo alla quale potrà indicare delle domande, precedentemente non estratte dalla procedura, sulle quali deve comunque essere effettuato un controllo in loco.

6.4. Consultazione degli esiti della procedura di estrazione del campione

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 31 marzo 2006

E' la funzione che permette la visualizzazione delle informazioni riguardanti l'esito della procedura di estrazione del campione per controllare il rispetto delle percentuali di estrazione fissate dalle Regioni e Provincie autonome. (numero domande elaborate, numero domande estratte a campione etc).

6.5. Rientro degli esiti dei controlli oggettivi

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Disponibilità: 30 aprile 2006

Tale funzione consente l'acquisizione a sistema degli esiti dei controlli oggettivi svolti presso le aziende estratte a campione.

L'archiviazione del verbale di controllo deve avvenire nel rispetto della rintracciabilità del documento e possibilmente all'interno dello stesso fascicolo nel quale è archiviata la domanda e tutta la documentazione ad essa riferita.

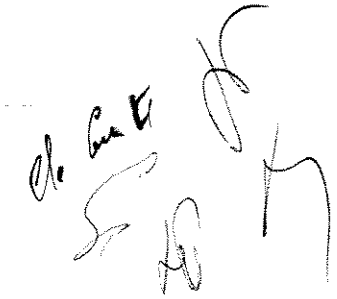

7. ISTRUTTORIA ED AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

La Regione o Provincia autonoma esegue, sino all'autorizzazione del pagamento, l'istruttoria sulle domande di aiuto.
In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività:

- risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate in fase di controllo amministrativo;
- acquisizione dei dati relativi all'accertamento eseguito in campo per le aziende sottoposte a controllo oggettivo;
- il completamento dell'attività di controllo tecnico-amministrativo;
- determinazione del premio spettante;
- indicazione di eventuali recuperi di somme indebitamente percepite in precedenza, di penalità di carattere amministrativo e/o di penalità dovute a discordanze rilevate in sede di controllo oggettivo
- determinazione dell'importo netto spettante;
- la chiusura dell'istruttoria delle domande, predisposizione e stampa della check-list di ciascuna domanda;
- la predisposizione degli elenchi di liquidazione;
- l'autorizzazione al pagamento degli elenchi predisposti

Di seguito si riportano gli strumenti messi a disposizione da AGEA per l'esecuzione dell'istruttoria e dell'autorizzazione al pagamento.

7.1. Supporto all'istruttoria delle domande

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regione e Provincie autonome
Disponibilità: 30 aprile 2006

Tale funzionalità è riservata agli utenti autorizzati dalle Regioni e Provincie autonome ai quali consente di svolgere le seguenti attività:

- correzione delle anomalie segnalate all'atto dell'esecuzione dei controlli amministrativi;
- determinazione degli importi da liquidare per singola domanda;
- chiusura dell'istruttoria delle domande, predisposizione e stampa della check-list di ciascuna domanda;
- predisposizione e stampa degli elenchi di liquidazione (a livello di ente delegato): gli elenchi degli enti saranno immediatamente disponibili al responsabile regionale, al fine della predisposizione dell'elenco regionale e la successiva comunicazione ad AGEA (inoltro di una stampa contenente dati riepilogativi dell'elenco regionale).
- produzione di riepiloghi e statistiche;
- possibilità di gestire anomalie rilevate dall'AGEA in fase di pagamento degli elenchi di liquidazione autorizzati dalle Regioni e Provincie autonome;
- possibilità di generare pagamenti integrativi, di segnalare recuperi di somme indebitamente percepite in precedenza, di segnalare sanzioni sia di carattere amministrativo che a seguito di discordanze rilevate in sede di controllo oggettivo.

8. PAGAMENTO DELLE DOMANDE DI AIUTO

E' l'insieme delle attività che AGEA deve eseguire per procedere alla liquidazione delle domande. In particolare AGEA, entro il 15 ottobre del 2006:

- autorizza al pagamento degli elenchi di liquidazione proposti dalle Regioni e/o Provincie autonome
- esegue i controlli relativi all'ammissibilità al pagamento;
- rende disponibili alle Regioni e Provincie autonome sul Portale del SIAN i dettagli degli esiti dei pagamenti effettuati per ciascun beneficiario
- rende disponibili ai Centri di Assistenza Agricola sul Portale del SIAN i dettagli degli esiti dei pagamenti effettuati per ciascun beneficiario associato
- rende disponibili alla Regione e Provincia autonoma, sul Portale del SIAN, gli elenchi contenenti, per ciascuna Regione/Provincia autonoma, i produttori per i quali sono state rilevate anomalie ostative al pagamento.
- rende disponibili ai Centri di Assistenza Agricola sul Portale del SIAN, gli elenchi contenenti, per ciascun CAA, i produttori per i quali sono state rilevate anomalie ostative al pagamento.

9. AMMINISTRAZIONI CON PROPRI SISTEMI INFORMATIVI

Le Amministrazioni con i propri S.I. che non si avvarranno delle funzioni di compilazione on-line delle domande messe a disposizione sul portale del SIAN, potranno provvedere autonomamente alla raccolta delle domande valide per la campagna 2006. La base di partenza per la fase di compilazione delle domande sarà il fascicolo aziendale (cfr. capitolo 3, capitolo 4 e paragrafo 4.1), che sarà messo a disposizione delle Regioni/Provincie autonome tramite apposite procedure di interscambio, ovvero l'insieme dei dati riferiti alla domanda della campagna precedente.

9.1. Disponibilità dei dati dichiarativi

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Scadenza: 31 maggio 2006 e comunque non oltre 15 giorni dopo la scadenza per la presentazione delle domande

Le Regioni e Provincie autonome inviano i dati tramite un apposito tracciato record, di cui all'**Allegato III**, comprendente i dati completi delle domande di aiuto presentate e protocollate nel territorio di competenza.

9.2. Estrazione del Campione

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Scadenza: 15 giugno 2006

La Regione o Provincia autonoma individua il campione dei beneficiari da sottoporre a controllo. L'estrazione viene realizzata sui beneficiari ammissibili al regime di aiuti e riguarda il campione minimo del 5%.
Ciascuna Regione o Provincia autonoma, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative.
La selezione delle domande da sottoporre a controlli in loco deve essere effettuata sulla base di un'analisi di rischio e sulla base di un fattore di rappresentatività delle domande di aiuto, così come definito **nell'Allegato II** alla presente circolare.

L'**archiviazione** del verbale di controllo deve avvenire nel rispetto della rintracciabilità del documento e possibilmente all'interno dello stesso fascicolo nel quale è archiviata la domanda e tutta la documentazione ad essa riferita.

9.3. Disponibilità dei dati relativi al campione

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Scadenza: 30 giugno 2006

La Regione o Provincia autonoma provvede ad inviare l'elenco analitico delle domande di aiuto estratte a campione. Deve altresì inviare Copia conforme del verbale/documento scritto, custodito presso la Regione o Provincia autonoma, nel quale sia evidenziata l'attività di analisi del rischio per determinare le percentuali di estrazione del campione
I dati di dettaglio delle aziende estratte saranno inviati secondo il tracciato record di cui all'**allegato n. IV** alla presente circolare. La fornitura deve essere completa di tutte le domande delle aziende che saranno sottoposte a controllo oggettivo.

9.4. Controlli amministrativi e del SIGC

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Scadenza: entro 15 giorni dalla ricezione dei dati dichiarativi

L'AGEA fornisce, in via preliminare, alle Regioni e Provincie autonome, quale strumento a supporto dell'effettuazione dei controlli amministrativi, i dati riferiti al catasto ed all'utilizzo del suolo (eleggibilità).
L'AGEA esegue i controlli amministrativi e i controlli previsti dal SIGC, così come descritti al capitolo 4 della presente Circolare, e ne restituisce gli esiti alle Regioni e Provincie autonome con il tracciato di cui all'**Allegato V**.

9.5. Istruttoria ed autorizzazione al pagamento

Ente responsabile: Delega AGEA alle Regioni e Provincie autonome
Ente delegato utilizzatore: Regioni e Provincie autonome
Scadenza: dal 15 luglio 2006 e non oltre il 15 settembre 2006

La Regione o Provincia autonoma esegue, sino all'autorizzazione del pagamento, l'istruttoria sulle domande di aiuto, anche con riferimento agli esiti dei controlli SIGC eseguiti da AGEA.
In particolare dovranno essere svolte le seguenti attività:

- risoluzione delle eventuali anomalie riscontrate in fase di controllo amministrativo e del SIGC;
- acquisizione dei dati relativi all'accertamento eseguito in campo per le aziende sottoposte a controllo oggettivo;
- completamento dell'attività di controllo tecnico-amministrativo;
- determinazione del premio spettante;
- indicazione di eventuali recuperi di somme indebitamente percepite in precedenza, di penalità di carattere amministrativo e/o di penalità dovute a discordanze rilevate in sede di controllo oggettivo
- determinazione dell'importo netto spettante;
- chiusura dell'istruttoria delle domande, predisposizione e stampa della check-list per ciascuna domanda;
- predisposizione degli elenchi di liquidazione;
- l'autorizzazione al pagamento degli elenchi predisposti

Una volta completata l'attività istruttoria sulle domande, le Regioni e Provincie autonome provvedono ad inviare i dati ad AGEA per le liquidazioni, secondo il tracciato record di cui all'**allegato n. VI** della presente circolare.

9.6. Pagamento delle domande di aiuto

Ente responsabile: AGEA
Scadenza: 15/10/2006

AGEA provvede ad effettuare i controlli di ammissibilità al pagamento delle domande di aiuto, rieseguendo i controlli previsti nell'ambito del SIGC, provvedendo a bloccare le domande per le quali risulteranno anomalie ostative al pagamento.
AGEA provvede ad inviare:

- l'elenco delle domande bloccate con l'indicazione puntuale delle anomalie rilevate in fase di controllo di ammissibilità;
- l'elenco delle domande liquidate con l'indicazione puntuale dei dati di pagamento (Numero e data del decreto), nonchè, non appena disponibili, i dati relativi all'identificativo di assegno e/o bonifico, etc.

AGEA, qualora le Regioni e Provincie Autonome ne facciano richiesta, consente l'accesso al Portale del SIAN per la consultazione on-line degli esiti del pagamento.

Agea

Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Reg. CE 1257/99 Misura E (Indennità compensativa - Zone Svantaggiate) Campagna 2006

Criteri per l'estrazione delle aziende da sottoporre a controllo oggettivo.

La Regione individua il campione di richiedenti e/o beneficiari da sottoporre a controllo. L'estrazione viene realizzata su tutte le domande ritenute ricevibili per il regime di aiuti sul Piano di Sviluppo Rurale e riguarda il campione minimo del 5%.

La Regione/Provincia Autonoma deve garantire la percentuale minima di controllo sull'universo delle domande **ammissibili**.

La selezione del campione regionale avviene sulla base di un'analisi del rischio realizzata a livello nazionale e tiene conto di:

- rappresentatività finanziaria delle diverse misure;
- fattori intrinseci di rischio delle diverse misure;
- dimensione finanziaria della domanda;
- esito dei controlli realizzati nelle campagne precedenti;
- estensione della superficie, numero delle particelle e/o degli animali per i quali è richiesto l'aiuto
- aziende che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei limiti o dei massimali previsti per la concessione degli aiuti

Nell'ambito della selezione di un campione di aziende possono essere individuati ulteriori fattori di rischio significativi di ogni singola misura.

Una volta individuati i fattori di rischio viene assegnato a ciascuno il proprio peso (numerico o percentuale). In tal modo risulta possibile abbinare ad ogni domanda il relativo indice di rischio. Sulla base dei differenti indici di rischio le domande vengono suddivise in diverse classi di rischio dalle quali viene estratto, in maniera rigorosamente casuale (random), il campione di aziende a controllo, assicurando in questo modo che nessun beneficiario sia escluso a priori dalla selezione.

Qualora un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dalla misura prima che il controllo sia effettuato, al fine di mantenere la percentuale minima di controllo fissata nella rispettiva misura, tale azienda o beneficiario deve essere sostituito con altra azienda o altro beneficiario

Ciascuna Regione o provincia, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative.

L'estrazione deve essere eseguita in base alla sequenza di operazioni di seguito definita:

1 Selezione basata su criteri di casualità

Fatto cento il numero minimo (5%) delle domande da estrarre a campione, deve essere garantito un fattore di rappresentatività ottenuto, selezionando con criteri di casualità, il **20%** del numero minimo di domande da sottoporre a controllo.
Successivamente all'estrazione casuale, le rimanenti domande da estrarre vengono selezionate sulla base di un'analisi di rischio.

2 Selezione basata su analisi di rischio

Ciascuna domanda viene classificata in base al raggruppamento colturale dichiarato che risulta avere un peso maggiore in base all'ordine di priorità che ciascuna Regione definisce nell'ambito degli stessi raggruppamenti previsti dal proprio piano.

2.1 Criteri di rischio

Le domande vengono classificate sulla base del raggruppamento colturale.

Nell'ambito di ciascun raggruppamento colturale si prendono in esame i seguenti fattori di rischio:

- Superficie richiesta o numero di UBA richiesti (coefficiente di ponderazione standard: 0,20)
- Percentuale superficie anomala rispetto alla superficie totale richiesta (coefficiente di ponderazione standard: 0,20)
- Scostamento percentuale dell'importo della campagna precedente rispetto al massimale stabilito dal Reg. CE 1257/99 (coefficiente di ponderazione standard: 0,20)
- Percentuale di superficie richiesta fuori provincia rappresentativa, dove per provincia rappresentativa si intende la provincia dove ricade la maggior parte dei terreni dell'azienda (coefficiente di ponderazione standard: 0,15)
- Importo del contributo erogato nell'annualità precedente (in migliaia di euro) (coefficiente di ponderazione standard: 0,15)
- Esito del controllo in loco eseguito l'anno precedente (coefficiente di ponderazione standard: 0,10)

La somma dei coefficienti di ponderazione deve essere pari ad 1.

La somma dei prodotti dei fattori di rischio per i rispettivi coefficienti di ponderazione fornisce l'indice di rischio di ciascuna domanda e viene utilizzata per caratterizzarla.

2.2 *Modalità di estrazione delle domande in corso di impegno.*

Le domande vengono quindi ordinate sulla base dell'indice di rischio e suddivise in 4 classi (A, B, C e D) aventi lo stesso numero di elementi (compatibilmente con la divisibilità per 4 del numero di elementi del sottogruppo). Le classi saranno quindi ad ordine di rischio decrescente.

Ad ogni classe di rischio può essere attribuita una diversa percentuale di domande da inserire nel campione. Quindi, fatto cento il numero di aziende da estrarre (percentuale base di estrazione) per ogni classe sarà estratta una percentuale di aziende come di seguito indicato:

Classe A: 35% (minimo 25%)
Classe B: 30%
Classe C: 20%
Classe D: 15%

Nell'ambito di ciascuna classe, le domande da estrarre devono essere selezionate secondo le seguenti priorità:

- il 5% di domande con indice di rischio maggiore
- il 5% di domande con indice di rischio minore
- il 5% di domande con indice di rischio medio
- la restante percentuale è da selezionare in base ad un algoritmo di estrazione puramente casuale

Nell'ambito di ciascuna classe, qualora il numero delle aziende da estrarre a campione risulti essere una frazione di un intero, tale numero verrà arrotondato all'unità superiore.

Qualora un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'impegno prima che il controllo sia effettuato, al fine di mantenere la percentuale minima di controllo tale azienda o beneficiario deve essere sostituito con altra azienda o altro beneficiario.

3 Ulteriori criteri di selezione oltre il campione del 5%

Oltre al campione del 5% vengono selezionate a campione le aziende, sottoposte a controllo oggettivo nei Regimi PAC nella campagna precedente, per le quali è stato riscontrato un esito negativo.

Inoltre, tutte le aziende, estratte a campione, i cui beneficiari abbiano presentato domanda per la Misura F, devono essere estratte a campione anche per la misura F. Vengono altresì selezionate a campione tutte le domande presentate fuori termine, quelle prese in carico dopo l'estrazione del campione o la cui ricevibilità sia registrata a sistema dopo l'estrazione del campione.

La Regione valuta l'eventuale integrazione del campione del 5% sulle aziende che hanno avuto un controllo sulla domanda del RUP con esito negativo, effettuando un controllo complementare sugli impegni assunti.

4 Ulteriori modalità gestionali per la Regione

Alla Regione vengono lasciati i seguenti gradi di libertà:

- Modifica delle percentuali tra le diverse classi per ogni raggruppamento colturale
- Possibilità di inserire, oltre il 5% già selezionato, in maniera puntuale nel campione le domande, qualora lo si ritenga opportuno.

Agea

Agenzia
per le Erogazioni
in Agricoltura

Reg. CE 1257/99 Misura F (Misure Agroambientali)
Campagna 2006

Criteri per l'estrazione delle aziende da sottoporre a controllo oggettivo.

La Regione individua il campione di richiedenti e/o beneficiari da sottoporre a controllo. L'estrazione viene realizzata su tutte le domande ritenute ricevibili per il regime di aiuti sul Piano di Sviluppo Rurale e riguarda il campione minimo del 5%.

La Regione/Provincia Autonoma deve garantire la percentuale minima di controllo sull'universo delle domande **ammissibili**.

La selezione del campione regionale avviene sulla base di un'analisi del rischio realizzata a livello nazionale e tiene conto di:

- rappresentatività finanziaria delle diverse misure;
- fattori intrinseci di rischio delle diverse misure;
- dimensione finanziaria della domanda;
- esito dei controlli realizzati nelle campagne precedenti;
- estensione della superficie, numero delle particelle e/o degli animali per i quali è richiesto l'aiuto
- aziende che si trovano leggermente al di sopra o al di sotto dei limiti o dei massimali previsti per la concessione degli aiuti

Nell'ambito della selezione di un campione di aziende possono essere individuati ulteriori fattori di rischio significativi di ogni singola misura.

Una volta individuati i fattori di rischio viene assegnato a ciascuno il proprio peso (numerico o percentuale). In tal modo risulta possibile abbinare ad ogni domanda il relativo indice di rischio. Sulla base dei differenti indici di rischio le domande vengono suddivise in diverse classi di rischio dalle quali viene estratto, in maniera rigorosamente casuale (random), il campione di aziende a controllo, assicurando in questo modo che nessun beneficiario sia escluso a priori dalla selezione.

Qualora un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dalla misura prima che il controllo sia effettuato, al fine di mantenere la percentuale minima di controllo fissata nella rispettiva misura, tale azienda o beneficiario deve essere sostituito con altra azienda o altro beneficiario

Ciascuna Regione o provincia, qualora lo ritenga necessario, può selezionare un campione aggiuntivo di domande da controllare, superiore al minimo fissato dalle singole disposizioni attuative.

L'estrazione deve essere eseguita in base alla sequenza di operazioni di seguito definita:

1 Selezione basata su criteri di casualità

Fatto cento il numero minimo (5%) delle domande da estrarre a campione, deve essere garantito un fattore di rappresentatività ottenuto, selezionando con criteri di casualità, il **20%** del numero minimo di domande da sottoporre a controllo.
Successivamente all'estrazione casuale, le rimanenti domande da estrarre vengono selezionate sulla base di un'analisi di rischio.

2 Selezione basata su analisi di rischio

Ciascuna domanda viene classificata in base all'impegno dichiarato che risulta avere un peso maggiore in base all'ordine di priorità che ciascuna Regione definisce nell'ambito degli interventi previsti dal proprio piano.

Le domande vengono suddivise in due sottogruppi: domande in corso di impegno e domande iniziali.

2.1 Domande in corso di impegno

Nell'ambito delle domande in corso di impegno le domande vengono ulteriormente classificate sulla base della Misura/Sottomisura (per le domande del vecchio Regime Reg. CE 2078/92) o dell'Azione/Sottoazione (per le domande della Misura F).

Nell'ambito di ciascuna Misura/Sottomisura (o Azione/Sottoazione) si prendono in esame i seguenti fattori di rischio:

- Superficie richiesta o numero di UBA richiesti (coefficiente di ponderazione standard: 0,20)
- Percentuale superficie anomala rispetto alla superficie totale richiesta (coefficiente di ponderazione standard: 0,20)
- Per le domande della Misura F, scostamento percentuale dell'importo della campagna precedente rispetto al massimale stabilito dal Reg. CE 1257/99 (coefficiente di ponderazione standard: 0,20)
- Percentuale di superficie richiesta fuori provincia rappresentativa, dove per provincia rappresentativa si intende la provincia dove ricade la maggior parte dei terreni dell'azienda (coefficiente di ponderazione standard: 0,15)
- Importo del contributo erogato nell'annualità precedente (in migliaia di euro) (coefficiente di ponderazione standard: 0,15)
- Esito del controllo in loco eseguito l'anno precedente (coefficiente di ponderazione standard: 0,10)

La somma dei coefficienti di ponderazione deve essere pari ad 1.

La somma dei prodotti dei fattori di rischio per i rispettivi coefficienti di ponderazione fornisce l'indice di rischio di ciascuna domanda e viene utilizzata per caratterizzarla.

2.2 Modalità di estrazione delle domande in corso di impegno.

Le domande vengono quindi ordinate sulla base dell'indice di rischio e suddivise in 4 classi (A, B, C e D) aventi lo stesso numero di elementi (compatibilmente con la divisibilità per 4 del numero di elementi del sottogruppo). Le classi saranno quindi ad ordine di rischio decrescente.

Ad ogni classe di rischio può essere attribuita una diversa percentuale di domande da inserire nel campione. Quindi, fatto cento il numero di aziende da estrarre (percentuale base di estrazione) per ogni classe sarà estratta una percentuale di aziende come di seguito indicato:

Classe A: 35% (minimo 25%)
Classe B: 30%
Classe C: 20%
Classe D: 15%

Nell'ambito di ciascuna classe, le domande da estrarre devono essere selezionate secondo le seguenti priorità:

- il 5% di domande con indice di rischio maggiore
- il 5% di domande con indice di rischio minore
- il 5% di domande con indice di rischio medio
- la restante percentuale è da selezionare in base ad un algoritmo di estrazione puramente casuale

Nell'ambito di ciascuna classe, qualora il numero delle aziende da estrarre a campione risulti essere una frazione di un intero, tale numero verrà arrotondato all'unità superiore.

Qualora un'azienda o un beneficiario, estratto nel campione a controllo, receda dall'impegno prima che il controllo sia effettuato, al fine di mantenere la percentuale minima di controllo tale azienda o beneficiario deve essere sostituito con altra azienda o altro beneficiario.

2.3 *Domande iniziali*

Le domande di inizio impegno vengono ulteriormente catalogate in base alla Azione/Sottoazione di impegno dichiarata :

Nell'ambito di ciascuna Azione/Sottoazione, si prende in esame il seguente fattore di rischio:

- Superficie richiesta a premio (o numero di UBA richiesto a premio) (coefficiente di ponderazione standard: 0,40)
- Percentuale superficie anomala rispetto alla superficie totale richiesta (coefficiente di ponderazione standard: 0,40)
- Percentuale di superficie richiesta fuori provincia rappresentativa, dove per provincia rappresentativa si intende la provincia dove ricade la maggior parte dei terreni dell'azienda (coefficiente di ponderazione standard: 0,20)

La somma dei coefficienti di ponderazione deve essere pari ad 1.

La somma dei prodotti dei fattori di rischio per i rispettivi coefficienti di ponderazione fornisce l'indice di rischio di ciascuna domanda e viene utilizzata per caratterizzarla.

2.4 *Modalità di estrazione delle domande iniziali*

La procedura di estrazione delle domande iniziali prevede la stessa modalità precedentemente descritte al punto 2.2 per le domande in corso di impegno.

3 Ulteriori criteri di selezione oltre il campione del 5%

Oltre al campione del 5% vengono selezionate a campione le aziende, sottoposte a controllo oggettivo nei Regimi PAC nella campagna precedente, per le quali è stato riscontrato un esito negativo.

Inoltre, tutte le aziende, estratte a campione, i cui beneficiari abbiano presentato domanda per la Misura E, devono essere estratte a campione anche per la misura E.

Vengono altresì selezionate a campione tutte le domande presentate fuori termine, quelle prese in carico dopo l'estrazione del campione o la cui ricevibilità sia registrata a sistema dopo l'estrazione del campione.

La Regione valuta l'eventuale integrazione del campione del 5% sulle aziende che hanno avuto un controllo sulla domanda del RUP con esito negativo, effettuando un controllo complementare sugli impegni assunti.

4 Ulteriori modalità gestionali per la Regione

Alla Regione vengono lasciati i seguenti gradi di libertà:

- Possibilità di aumentare la percentuale totale delle domande da controllare per le domande in corso di impegno e/o le domande iniziali, nell'ambito di ciascuna sottoazione/sottomisura (minimo obbligatorio 5%)
- Modifica delle percentuali tra le diverse classi per ogni sottoazione/sottomisura
- Per le domande presentate a titolo della misura F, possibilità di assegnare un ordine di classificazione per sottoazione/sottomisura delle domande.
- Possibilità di inserire, oltre il 5% già selezionato, in maniera puntuale nel campione le domande, qualora lo si ritenga opportuno.